

ASG

20096-18



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 12/01/2018

ROCCO MARCO BLAIOTTA  
DANIELA RITA TORNESI  
LOREDANA MICCICHE'  
MARIAROSARIA BRUNO  
FRANCESCA COSTANTINI

- Presidente -  
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez.  
70/2018  
REGISTRO GENERALE  
N.47321/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 30/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO  
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore Av. (omissis)

*che chiede l'accoglimento del ricorso e peraltro  
con motivi*



*h*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 marzo 2014 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, all'esito del rito abbreviato, dichiarava (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada, e, concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuyente per il rito, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione che veniva sospesa ai sensi dell'art. 163 cod. pen.

1.1. All'imputato era contestato, nella qualità di conducente dell'autovettura Renault Clio targata (omissis), di non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi dopo avere causato un incidente stradale che aveva coinvolto anche (omissis), conducente del ciclomotore Piaggio tg. (omissis), che riportava lesioni personali guarite in gg. 5.

In (omissis) .

2. (omissis) ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza, a mezzo dei difensori di fiducia, elevando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine alla commisurazione della pena di cui invoca il contenimento nel minimo edittale.

2.2. Con il secondo motivo denuncia che la Corte distrettuale ha ommesso di pronunciarsi sulla istanza di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen. di cui ritiene sussistenti i presupposti.

2.3. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è fondato, rimanendo in esso assorbita l'altra censura articolata nel ricorso.

2. Risulta comprovato che la difesa dello (omissis) formalizzava, nel giudizio di appello, in sede di conclusioni, l'istanza con la quale chiedeva l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. su cui la Corte distrettuale ometteva di pronunciarsi.

2.1. Si rammenta, in proposito, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271), tale causa di non punibilità può essere dichiarata dalla Corte di cassazione quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano quindi necessari ulteriori accertamenti in fatto.

2.2. Orbene, ritiene la Corte che, nel caso in esame, deve giungersi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen. tenuto conto delle concrete modalità del fatto, caratterizzato dalla assenza di contatto tra l'autovettura condotta dall'imputato e il ciclomotore indicato nel capo di imputazione, nonché del mite trattamento sanzionatorio riservato dai giudici di merito allo (omissis) che risulta peraltro incensurato.

3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato non è punibile per la particolare tenuità del fatto.

Così deciso il 12 gennaio 2018


Il Consigliere estensore

Daniela Rita Tornesi



Il Presidente

Rocco Blaiotta



Depositata in Cancelleria

Oggi. - 8 MAG. 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciotta